

## APPENDICE I

– Circolare A.B.I., Serie Tecnica O, n. 20 del 17 giugno  
1987

## REVISIONE DEI CONTRATTI BANCARI-TIPO (pos. 1195-II) NORME BANCARIE UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI

Nell'ambito del piano organico di lavoro concernente la revisione della disciplina contrattuale uniforme delle operazioni bancarie, questa Associazione, con il valido ausilio della Commissione Legale, ha provveduto ad apportare, dopo un approfondito esame degli aspetti giuridici e dell'evoluzione dogmatica che si è registrata sulla materia, modifiche ed integrazioni al testo delle Norme Uniformi relative alle fideiussioni.

All'uopo sono stati predisposti, in sostituzione dei precedenti testi contrattuali comunicati con circolari Serie Tecnica C n. 24 dell'11 giugno 1964 e Serie Tecnica O n. 5 del 24 gennaio 1966, i seguenti cinque schemi-tipo:

- a) «Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione *omnibus*)» (testo base che contiene la limitazione di importo);
- b) «Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione *omnibus* senza limitazione di importo)»;
- c) «Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato»;
- d) «Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari»;
- e) «Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi».

Al fine di illustrare compiutamente la portata delle innovazioni arretrate alla materia, giova porre in evidenza che si è ritenuto opportuno, dal punto di vista metodologico, seguire un criterio di fondo nella revisione in discorso.

Invero, pur risultando sostanzialmente validi gli attuali schemi contrattuali, alla luce della giurisprudenza di Cassazione e della prevalente dottrina, è apparso egualmente necessario un loro adeguamento intervenendo

sulla disciplina convenzionale sia per esplicitare maggiormente il significato di talune pattuizioni sia per evidenziare meglio alcuni obblighi che l'azienda di credito assume nei confronti della controparte.

Tra le principali modifiche apportate in questa ottica va subito segnalato, in primo luogo, che è stata introdotta, nei diversi schemi negoziali, una apposita regolamentazione che pone a carico dell'azienda di credito l'obbligo di comunicare al fideiussore, su sua richiesta ed entro i limiti di importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale nonché, previo consenso scritto di quest'ultimo, anche ulteriori informazioni al riguardo.

In secondo luogo, occorre sottolineare che è stata chiarita l'esatta portata della clausola che prevede la permanenza degli effetti della fideiussione anche nel caso in cui l'obbligazione principale sia dichiarata invalida. A tale proposito, nel disporre ora che la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme erogate, si è recepita la motivazione utilizzata dalla Suprema Corte per affermare la legittimità della deroga contenuta nella lettera g), comma 3, del precedente schema fideiussorio (cfr. allegato A, circolare Serie Tecnica C n. 24/1964 e successive modifiche comunicate con circolare Serie Tecnica O n. 6 del 24 gennaio 1966) nel presupposto che essa assolve alla esigenza, perfettamente lecita, di rendere operativa la garanzia anche in relazione all'obbligo di restituzione dell'indebito che comunque grava a carico del percettore delle somme corrisposte dall'azienda di credito (cfr. Cass., 31 agosto 1984, n. 4738, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1985, II, p. 16).

Alla luce della segnalata impostazione si è pertanto integrato il testo contrattuale base, inserendo due clausole del seguente tenore:

Art. 5, comma 2

*Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, l'Azienda di credito è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.*

Art. 8

*Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garantire l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.*

Tali disposizioni sono state trasfuse, con gli opportuni adattamenti, negli altri schemi di garanzia (cfr. artt. 5, comma 2, e 8, allegato n. 2; artt. 6, comma 2, e 9, allegato n. 3; artt. 5, comma 2, e 10, allegato n. 4; artt. 6 e 8 allegato n. 5).

Per quanto concerne le ulteriori modifiche, mette conto rilevare che

mentre talune di esse perseguono, come già accennato, lo scopo di chiarire il significato delle condizioni negoziali e del loro effettivo contenuto, altre rispondono invece a specifiche esigenze operative sorte dalla più recente prassi, onde sono volte a disciplinare aspetti introdotti *ex novo* nell'ambito della normativa uniforme.

In ordine alle prime, si segnala che la previsione relativa alla reviviscenza della obbligazione fideiussoria è stata estesa anche al caso della dichiarazione di inefficacia dei pagamenti effettuati dal debitore principale (cfr. art. 2 degli allegati) quale situazione che, per evidenti ragioni di analogia, deve essere trattata alla stessa stregua delle altre ipotesi di invalidità o inefficacia dei pagamenti stessi contemplate dalla norma in esame, stante la necessità di evitare ingiustificati equivoci interpretativi al riguardo.

È stato inoltre modificato il tenore della pattuizione di deroga all'art. 1957 cod. civ., ponendosi in luce il concetto secondo cui i diritti derivanti dalla fideiussione permangono sino alla estinzione, da parte del debitore garantito, dei propri obblighi nei confronti dell'azienda di credito. La previsione che ricorre nei diversi schemi-tipo (cfr. art. 6, allegati nn. 1, 2 e 4; art. 7, allegato n. 3; art. 5, allegato n. 5) risulta così formulata:

Art. 6 (testo base)

*I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.*

Preme precisare al riguardo che la disposizione, ancorché mantenga il riferimento alla deroga all'art. 1957 cod. civ., recepisce il principio più volte affermato dalla giurisprudenza che ricollega alla indicata formula negoziale l'automatica esclusione dell'onere di agire entro i termini di decadenza comminati dall'articolo in esame al fine di impedire l'estinzione della garanzia (cfr. Cass., 2 maggio 1980, n. 2901, in *Giur. it.*, 1980, II, 1, 1416). Va sottolineato altresì che l'esimente dall'onere dell'escussione nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati viene estesa ora, nella nuova formulazione, anche in relazione al fideiussore, onde evitare ogni sorta di dubbio sui soggetti destinatari, dal lato passivo, delle prescrizioni recate dall'art. 1957 del codice civile.

Infine, si è esplicitato un aspetto, quello degli interessi moratori dovuti dal fideiussore nel caso di suo ritardo nel pagamento di quanto dovuto, che è stato talora oggetto di errate interpretazioni da parte della clientela, volte a prospettare l'applicabilità nel caso di specie del solo saggio legale e non del maggior tasso pattuito con il debitore. Per ovviare a tali incertezze, che peraltro non appaiono giustificate alla luce della naturale accessorietà che caratterizza l'obbligazione fideiussoria (cfr. art. 1942 cod. civ.), la determi-

nazione degli interessi moratori dovuti dal fideiussore è stata attuata attraverso un espresso rinvio *per relationem* a quanto pattuito in proposito nell'ambito dei rapporti garantiti. Pertanto, la norma introdotta (cfr. art. 7, comma 2, allegati nn. 2, 4 e 5; art. 8, comma 2, allegato n. 3) è del seguente tenore:

Art. 7, comma 2 (testo base)

*In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere all'Azienda di credito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.*

Con riguardo alle modifiche concernenti aspetti non disciplinati nel testo precedente si segnala che, in linea con quanto già prevedono le norme uniformi relative al conto corrente di corrispondenza, è stata inserita nei diversi schemi di garanzia la pattuizione che autorizza la banca, nel caso di escussione della fideiussione, ad agire in via principale e per l'intero credito sui beni personali dei coniugi in regime di comunione. Inoltre, al fine di agevolare esigenze operative della clientela garantita, che si pongono soprattutto sotto il profilo della certificazione contabile dei relativi bilanci, è stata inserita una clausola mediante la quale il fideiussore consente alla banca di segnalare l'esistenza della garanzia alla società di revisione incaricata dal debitore principale.

All'uopo, le norme uniformi sono state integrate con le seguenti previsioni:

Art. 12 (testo base)

*Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, l'Azienda di credito è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.*

Art. 15 (testo base)

*Il fideiussore autorizza espressamente l'Azienda di credito a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.*

Tali disposizioni sono contenute — ovviamente con diversa numerazione — anche negli altri testi: per la prima cfr. art. 12, allegato n. 2; art. 13, allegati nn. 3 e 4; art. 11, allegato n. 5; per la seconda, cfr. art. 15, allegato n. 2; art. 16, allegati nn. 3 e 4; art. 14, allegato n. 5.

Per quanto concerne in particolare il testo base, occorre precisare che si è inserita nel preambolo del relativo schema-tipo (v. allegato n.1) la pattuizione attinente alla limitazione di importo, formulandola in modo tale che la cifra indicata come limite della garanzia debba globalmente comprendere non solo il capitale, ma anche gli interessi e gli altri oneri accessori.

Sempre in questa parte del preambolo sono state ampliate, sia pure a meri fini esemplificativi, le ipotesi di obbligazioni dirette garantite dalla fideiussione introducendo, tra l'altro, le nozioni di «finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi», di «negoiazione», nonché di «operazioni di intermediazione o prestazione di servizi».

Nel secondo capoverso si è, invece, limitata la portata della clausola concernente le obbligazioni indirette alla sola ipotesi delle garanzie prestate dal debitore principale, tenuto conto che tale ipotesi è quella più rilevante sotto il profilo operativo. Va precisato che il testo precedente faceva riferimento alle «fideiussioni» e non alle «garanzie», onde il richiamo all'art. 1948 cod. civ. era finalizzato a giustificare una responsabilità solidale del fideiussore nei riguardi dell'azienda di credito. Il mutamento del termine ha reso necessario esplicitare meglio (per le garanzie diverse dalla fideiussione) questo concetto di solidarietà che non appare coperto dal rinvio all'art. 1948 cod. civ., onde è stato aggiunto l'avverbio «solidalmente» per chiarire la portata di tale malleveria.

In merito alle fideiussioni relative ad obbligazioni specifiche, si segnala che, nella prospettiva di semplificare gli schemi in parola, è stato predisposto, con riferimento alla fideiussione concernente l'apertura di credito, un unico testo-tipo da utilizzare sia per le operazioni valide fino a revoca che per quelle a tempo determinato. A tal fine, nel contratto in esame sono state introdotte due distinte clausole attinenti al diritto di recesso, la cui effettiva applicazione deriva dalla indicazione dell'uno o dell'altro tipo di rapporto nell'ambito del preambolo (cfr. artt. 4 e 5, allegato n. 3).

Da ultimo, mette conto segnalare che nel contratto di fideiussione a garanzia dello sconto o negoziazione di effetti cambiari sono state inserite le previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, 8 e 9 (cfr. allegato n. 4), per ragioni di uniformità con la normativa contenuta negli altri schemi di garanzia (cfr. artt. 10, 9 e 7, comma 3, del testo base).

\* \* \*

Tenuto conto di quanto precede, l'Associazione ha incaricato la Bancaria Editrice S.p.A. di provvedere alla stampa delle lettere-contratto secondo i testi aggiornati, allegati alla presente.

Le Aziende di credito possono quindi richiedere alla Bancaria Editrice S.p.A. il numero di esemplari loro occorrenti dei moduli relativi alle fideiussioni di cui trattasi, utilizzando l'unito modello di prenotazione, tenendo presente che il loro prezzo unitario, determinato con i consueti criteri di stretta economicità, si aggirerà intorno a L. 400.

\* \* \*

Nel comunicare le menzionate modifiche delle Norme in oggetto, questa Associazione invita tutte le Aziende di credito a prenderne buona nota,

dandone notizia agli uffici interessati, e rammenta altresì l'opportunità che l'adozione del testo modificato avvenga con un criterio di stretta uniformità, in modo tale da garantire all'intero settore un comportamento unitario nella predisposizione degli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti con la clientela.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE  
ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELLE OPERAZIONI BANCARIE  
(Fideiussione omnibus)

Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del .....  
vi comunichiamo di costituirci fideiussori

.....  
.....  
e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di L. .... per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Azienda in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Azienda di credito nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiaro sin d'ora di considerarmi solidalmente obbligato nei confronti di codesta Azienda di credito e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 — La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 — Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 — Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.



Art. 4 — Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'Azienda di credito con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dall'Azienda di credito solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui l'Azienda di credito ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando l'Azienda di credito abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Art. 5 — Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito, la quale è pertanto dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore.

Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, l'Azienda di credito è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 6 — I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 7 — Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere all'Azienda di credito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si inten-

derà automaticamente estesa al fideiussore.

Il fideiussore riconosce all'Azienda di credito il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art. 8 – Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 9 – Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 10 – Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

Art. 11 – La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

Art. 12 – Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, l'Azienda di credito è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 13 – Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 14 – Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 15 – Il fideiussore autorizza espressamente l'Azienda di credito a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 16 – Per qualunque controversia è competente l’Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la <sup>Filiale</sup> <sub>Sede Centrale</sub> dell’Azienda che ha effettuato le operazioni garantite.

(Firma) .....

Dichiaro  
Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma cod. civ., le seguenti condizioni:

- Art. 4 - (recesso del fideiussore e relativi effetti).
- Art. 5 - primo comma (dispensa dalla speciale autorizzazione per concessione di crediti futuri di cui all’art. 1956 cod. civ.).
- Art. 6 - (dispensa dall’agire nei termini di cui all’art. 1957 cod. civ.).
- Art. 7 - primo comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili).
- Art. 9 - (rinuncia ad opporre eccezioni).
- Art. 10 - (limitazione all’esercizio del diritto di regresso o di surroga).
- Art. 11 - secondo comma (inopponibilità della estinzione o modifica dell’obbligazione di altri fideiussori).
- Art. 12 - (deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi).
- Art. 16 - (deroga di competenza giudiziaria).

(Firma) .....

(Data) .....

(Domicilio) .....

**CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE  
ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELLE OPERAZIONI BANCARIE  
(Fideiussione omnibus senza limitazione d'importo)**

Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del .....  
vi comunichiamo di costituirci fideiussori

.....  
.....  
e dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Azienda in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Azienda di credito nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiaro sin d'ora di considerarmi solidalmente obbligato nei confronti di codesta Azienda di credito e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 – La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 – Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 – Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 4 – Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'Azienda di credito con lettera raccomandata. La dichiarazione di

recesso si reputa conosciuta dall'Azienda di credito solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui l'Azienda di credito ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando l'Azienda di credito abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Art. 5 — Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito, la quale è pertanto dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore.

Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, l'Azienda di credito è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 6 — I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 7 — Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere all'Azienda di credito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Il fideiussore riconosce all'Azienda di credito il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art. 8 – Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intendé fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 9 – Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 10 – Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

Art. 11 – La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

Art. 12 – Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, l'Azienda di credito è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 13 – Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 14 – Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 15 – Il fideiussore autorizza espressamente l'Azienda di credito a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 16 – Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la <sup>Filiale</sup> <sub>Sede Centrale</sub> dell'Azienda che ha effettuato le operazioni garantite.

(Firma) .....

Dichiaro  
Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341  
secondo comma cod. civ., le seguenti condizioni:

- Art. 4 - (recesso del fideiussore e relativi effetti).
- Art. 5 - primo comma (dispensa dalla speciale autorizzazione per concessione di crediti futuri di cui all'art. 1956 cod. civ.).
- Art. 6 - (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.).
- Art. 7 - primo comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili).
- Art. 9 - (rinuncia ad opporre eccezioni).
- Art. 10 - (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o di surroga).
- Art. 11 - secondo comma (inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori).
- Art. 12 - (deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi).
- Art. 16 - (deroga di competenza giudiziaria).

(Firma) .....

(Data) .....

(Domicilio) .....

**CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE  
ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO  
PER IMPORTO DETERMINATO**

In relazione all'apertura di credito ..... (a)  
utilizzabile ..... da Voi stessi concessa o che Vi  
siete dichiarati disposti a concedere a .....  
per l'importo di L. ....  
con la presente Vi comunico di costituirmi fideiussore del .....  
Vi comunichiamo di costituirci fideiussori

.....  
e dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento di qualsiasi obbliga-  
zione derivante dalla predetta apertura di credito.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 – La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 – Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 – Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 4 – Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione all'Azienda di credito con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dall'Azienda di credito solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando l'Azienda di credito abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da

---

(a) Precisare l'operazione garantita, indicando a seconda dei casi: «valida fino a revoca» o «valida fino al .....».



parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni nascenti dal rapporto di apertura di credito esistenti al momento in cui l'Azienda di credito ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto.

Art. 5 — Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto all'Azienda di credito, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

Art. 6 — Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito, la quale è pertanto dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore.

Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, l'Azienda di credito è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 7 — I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 8 — Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere all'Azienda di credito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Art. 9 – Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 10 – Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 11 – Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

Art. 12 – La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

Art. 13 – Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, l'Azienda di credito è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 14 – Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 15 – Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 16 – Il fideiussore autorizza espressamente l'Azienda di credito a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 17 – Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la <sup>Filiale</sup> Sede Centrale dell'Azienda che ha effettuato le operazioni garantite.

(Firma) .....

Dichiaro  
Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341  
secondo comma cod. civ., le seguenti condizioni:

- Art. 4 - (recesso del fideiussore e relativi effetti).
- Art. 5 - secondo comma (termine di decadenza).
- Art. 6 - primo comma (dispensa dalla speciale autorizzazione per concessione di crediti futuri di cui all'art. 1956 cod. civ.).
- Art. 7 - (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.).
- Art. 9 - primo comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili).
- Art. 10 - (rinuncia ad opporre eccezioni).
- Art. 11 - (limitazioni all'esercizio del diritto di regresso o di surroga).
- Art. 12 - secondo comma (inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori).
- Art. 13 - (deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi).
- Art. 17 - (deroga di competenza giudiziaria).

(Firma) .....

(Data) .....

(Domicilio) .....

**CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE  
ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELLO SCONTO  
O DELLA NEGOZIAZIONE DI EFFETTI CAMBIARI**

Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del .....  
vi comunichiamo di costituirci fideiussori

.....  
.....  
e dei suoi successori o aventi causa, per l'adempimento di qualsiasi sua ob-  
bligazione verso codesta Azienda di credito derivante dallo sconto o nego-  
ziazione di effetti cambiari, dalla stessa Azienda di credito effettuato nei  
suoi confronti, restando fissato in L. .... l'importo mas-  
simo che complessivamente <sup>potrò</sup> ~~potremo~~ essere chiamato/i a pagare in  
dipendenza della presente fideiussione.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 — La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 — Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamen-  
~~to di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di an-~~  
nullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 — Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e in-  
divisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 4 — Il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunica-  
zione all'Azienda di credito con lettera raccomandata. La dichiarazione di  
recesso si reputa conosciuta dall'Azienda di credito solo quando la lettera  
giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario  
per provvedere.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in es-  
sere al momento in cui l'Azienda di credito ha preso conoscenza del reces-  
so, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successiva-  
mente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Art. 5 — Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni

patrimoniali del debitore e; in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito, la quale è pertanto dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore.

Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, l'Azienda di credito è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 6 – I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 7 – Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere all'Azienda di credito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Art. 8 – Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 9 – Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

Art. 10 – Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 11 – La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un uni-

co atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

Art. 12 – Il fideiussore dichiara di essere a conoscenza che alle operazioni garantite si applicano anche le «Norme» che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero, valevoli anche per gli effetti, documenti ed assegni scontati o comunque negoziati, adottate dalle Aziende di credito italiane sotto gli auspici dell'Associazione Bancaria Italiana.

Art. 13 – Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, l'Azienda di credito è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 14 – Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 15 – Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 16 – Il fideiussore autorizza espressamente l'Azienda di credito a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 17 – Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la <sup>Filiale</sup> ~~Sede Centrale~~ dell'Azienda che ha effettuato le operazioni garantite.

(Firma) .....

Dichiaro  
Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 secondo comma cod. civ., le seguenti condizioni:

Art. 4 - (recesso del fideiussore e relativi effetti).

Art. 5 - primo comma (dispensa dalla speciale autorizzazione per concessione di crediti futuri di cui all'art. 1956 cod. civ.).

Art. 6 - (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.).

- Art. 7 - primo comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili).
- Art. 8 - (rinuncia ad opporre eccezioni).
- Art. 9 - (limitazione all'esercizio del diritto di recesso o di surroga).
- Art. 11 - secondo comma (inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori).
- Art. 13 - (deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi).
- Art. 17 - (deroga di competenza giudiziaria).

(Firma) .....

(Data) .....

(Domicilio) .....

**CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE  
ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OPERAZIONI VARIE  
COMPORNTANTI RISCHI**

Premesso che in data ..... codesta Azienda ha (\*)

.....  
.....

con la presente Vi comunico di costituirmi fideiussore del predetto .....  
Vi comunichiamo di costituirci fideiussori

.....  
nei confronti di codesta Azienda per tutte le obbligazioni derivanti dalla  
suddetta operazione.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 – La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 – Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 – Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 4 – Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino a quando all'Azienda di credito non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto all'Azienda di credito, almeno 15 giorni

(\*) Precisare l'operazione garantita, indicando, a seconda dei casi: «preso a riporto dal ..... i seguenti titoli .....»; oppure «rilasciato a ..... per conto e nell'interesse di ..... una fideiussione per L. .... a garanzia di .....»; oppure: «costituito a favore di ..... per conto e nell'interesse di ..... un deposito cauzionale in contati / in titoli per L. .... a garanzia di .....»; oppure: «aperto, su richiesta di ....., un credito documentario di ....., presso ....., a favore di .....»; ecc.



prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

Art. 5 — I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 6 — L'Azienda di credito è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 7 — Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere all'Azienda di credito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Art. 8 — Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 9 — Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

Art. 10 — La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

Art. 11 — Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, l'Azienda di credito è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in

via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 12 – Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dall'Azienda di credito al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 13 – Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerte o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 14 – Il fideiussore autorizza espressamente l'Azienda di credito a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 15 – Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la <sup>Filiale</sup> <sub>Sede Centrale</sub> dell'Azienda che ha effettuato le operazioni garantite.

(Firma) .....

Dichiaro  
Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 secondo comma cod. civ., le seguenti condizioni:

- Art. 5 - (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.).
- Art. 7 - primo comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili).
- Art. 9 - (limitazione dell'esercizio del diritto di regresso o di surroga).
- Art. 10 - secondo comma (inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori).
- Art. 11 - (deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi).
- Art. 15 - (deroga di competenza giudiziaria).

(Firma) .....

(Data) .....

(Domicilio) .....